



Giustizia Sportiva

**DECISIONE N° 6/2017
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Pos. 12/2017

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
GULLOTTA	Avv. Fabio	Componente
MENNUNI	Avv. Antonio	Componente

Sul Reclamo proposto dal sodalizio ASD TT FIRENZE avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n° 2/2017-2018 del 24 luglio 2017, all'udienza del giorno 25 settembre 2017, la Corte a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con reclamo presentato in data 4 agosto 2017 (prot. n. 4376 del 7 agosto 2017) ASD TT FIRENZE impugnava la decisione all'epigrafe, che – in relazione Campionati Italiani di 5[^] e 4[^] categoria svoltisi a Terni nei giorni 7 - 12 giugno 2017 – aveva sanzionato l'atleta Michele Cecchini (deplorazione) e la società reclamante (ammenda di euro € 20,00) per assenza ingiustificata alle gare dell'atleta stesso.

Deduce il sodalizio l'ingiustizia della sanzione irrogata in quanto l'annotazione dell'assenza sul referto arbitrale sarebbe stata frutto di mero errore materiale in sede di compilazioni dei tabelloni, essendo stato l'atleta - di fatto - presente alla gara.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Da una sommaria verifica risulta infatti che l'atleta Michele Cecchini era effettivamente presente in sede di gara, ovvero, ai Campionati Italiani di 5[^] e 4[^] categoria svoltisi a Terni nei giorni 7 - 12 giugno 2017, ma che per un mero errore materiale il suo nominativo era stato inserito tra gli assenti in luogo di altro atleta.

ITTF • ETTU





Detto errore, tempestivamente segnalato in sede di gara al referente Sig. Antonio Arisi, veniva corretto sui tabelloni prima dell'inizio della manifestazione, consentendo quindi allo stesso Cecchini di entrare nelle liste gara e disputare effettivamente gli incontri

Successivamente tuttavia, per mera dimenticanza, il nominativo dello stesso non veniva corretto sul referto arbitrale poi inviato al vaglio del GSN.

P.Q.M.

La Corte accoglie il reclamo e annulla la decisione n. 2/2017-2018 resa in data 24 luglio 2017 dal Giudice Sportivo Nazionale.

Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti del procedimento al Giudice Sportivo Nazionale per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico dei soggetti effettivamente coinvolti nella vicenda in causa.

Dispone restituirsi il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Così deciso

Roma, li 25 settembre 2017

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli